

Il Segretario Generale
Prot. 2019/U/088
Catanzaro, 02/05/2019

Al Direttore Generale
Dr Giuseppe Panella

Al Direttore Sanitario
Dr Nicola Pelle

Al Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Mantella

Al Direttore delle Risorse Umane
Dott.ssa Maria Pia De Vito

Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio
Catanzaro

Oggetto: cancellazione ferie maturate e non godute nei termini .

La FP CGIL, sollecitata da molti lavoratori è costretta, suo malgrado, a rilevare una palese violazione da parte di codesta Azienda Ospedaliera nella cancellazione delle ferie maturate e non godute dal personale del comparto.

Per il personale sanitario le ferie sono disciplinate secondo la normativa e dal Contratto Collettivo di Lavoro di riferimento, ovvero CCNL comparto Sanità Pubblica. Le ferie sono un diritto costituzionale, sancito dall'art. 36, comma 3 Cost.: *"il lavoratore ha diritto...a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi"*. Il godimento delle ferie non sono, come erroneamente affermato da alcuni Dirigenti di questa Azienda, solo un recupero psicofisico, ma hanno la funzione di soddisfare anche esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, consentendo allo stesso di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e tutelando il suo diritto alla salute, nell'interesse dello stesso datore, come sostenuto dalla sentenza della Cass. Sez. Un. 23 febbraio 1998, n. 1947.

Il diritto al godimento delle ferie è disciplinato dal Codice Civile nell'art. 2109 e ripreso dal D.Lgs. n. 66/2003 nell'art. 10 comma 1 il quale specifica: *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive"*

Il Segretario Generale

in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione".

Il CCNL specifica che le ferie devono essere fruiti:

- nel corso di ciascun anno solare;
- in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente;
- in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruiti entro il primo semestre dell'anno successivo.

Nella gerarchia delle fonti del diritto il contratto è sottoposto agli atti aventi forza di legge per cui si deve attenere alle norme di legge; il Contratto di Lavoro può discostarsi dalla legge solo se quest'ultimo è migliorativo per il lavoratore, mai peggiorativo.

Il CCNL Sanità Pubblica nell'art. 33 specifica che: *"Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili...Esse sono fruiti, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente...L'Azienda o Ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti...Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi...In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruiti entro il primo semestre dell'anno successivo".*

Si contesta decisamente l'asserzione, della circolare e delle disposizioni aziendali, per cui le ferie residue 2016 debbano essere godute entro il 31.05.2017 e che tale scadenza "è tassativa".

Da quanto su esposto, la normativa è chiara e non va interpretata ma applicata. Confermando il C.C.N.L. riguardo il diritto potestativo delle due settimane di ferie, pur consecutive, da consumare nel periodo estivo, senza alcun intromissione datoriale, la norma di genesi europea e confermata a seguito della riforma Brunetta (legge 04.11.2010 n. 183) prevede che il lavoratore possa consumare le restanti due settimane di ferie fino al giugno del secondo anno successivo a quello di maturazione e non entro maggio dell'anno successivo a quello di maturazione.

La norma qui richiamata è vigente e assolutamente vincolante in quanto non è neppure caduta sotto la deroga della legge n. 133 del 2008 che, comunque, dovrebbe superare il dubbio di incostituzionalità visto che la Corte di Giustizia si è più volte espressa negativamente su altre questioni simili ricordando che i paesi membri non hanno il potere legislativo di modificare le norme europee.

Il Segretario Generale

A questo punto resta ancora un aspetto da chiarire: in quali casi il lavoratore perde il diritto al godimento delle ferie annuali? È la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nelle cause C-619/16 e C-684/16, a fare chiarezza in merito: nel dettaglio, i giudici hanno stabilito che qualora il datore di lavoro dimostri che sia stato il dipendente - "deliberatamente e con piena consapevolezza" - a non voler godere delle ferie nonostante sia stato messo nella condizione di esercitare in modo effettivo il proprio diritto, allora non potrà ottenere il pagamento delle ferie residue una volta cessato il rapporto di lavoro.

Tuttavia non è sufficiente che il dipendente non abbia chiesto di poter godere delle ferie per far scattare la perdita automatica delle stesse; secondo i giudici, infatti, deve essere un rifiuto deliberato e consapevole affinché ciò avvenga.

Inoltre, vi è l'obbligo da parte del datore di lavoro di fare comunicazione scritta riguardante le ferie, precisando il nominativo, le giornate di ferie da smaltire e data e periodo in cui devono essere godute.

Si chiede pertanto alle SS.LL. di voler intervenire al fine di rimuovere le violazioni da noi rilevate con la dovuta urgenza, e di riassegnare le ferie maturate e non godute ai lavoratori.

La CGIL si riserva ogni ulteriore azione ritenuta necessaria per il raggiungimento del principio.

Distinti saluti.

*Antonella Pignola**
(Delegata aziendale)

*Vincenzo Lacroce**
(Segreteria FP CGIL Area Vasta)

**Per analogia firma autografa
sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo n. 39 del 1993 GM*